

POLIZZA TUTELA LEGALE D.A.S.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ARTICOLO 1 - PERIODO DI VALIDITA' DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RIPENSAMENTO

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se è stata pagata entro tale data. Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, produce i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento. L'importo che il contraente deve pagare, detto premio, è riportato in polizza. Il premio deve essere pagato all'Intermediario cui la polizza è assegnata, oppure a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 67 duodecies del D.Lgs. 06.09.2005 n. 206 (Codice del Consumo) il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta (30) giorni dalla data di pagamento del premio, mediante invio di comunicazione a DAS a mezzo raccomandata A/R o pec. Al ricevimento della richiesta di recesso, DAS rimborsa il premio pagato, al netto delle imposte assicurative di legge. Se il contraente richiede una prestazione a DAS prima dei 30 giorni utili, la polizza si considera definitivamente accettata dal contraente. A parziale deroga dell'art. 1901 Cod. Civ.

ARTICOLO 2 - PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, da comunicare a DAS o all'Intermediario mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno, e così via.

ARTICOLO 3 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Se il contraente non ha più bisogno dell'assicurazione perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta a DAS trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l'obbligo per il contraente di pagare le rate del premio nel frattempo già scadute e non corrisposte.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dall'archiviazione della pratica, DAS può recedere dall'assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o PEC. Se a recedere è il contraente, l'assicurazione cessa il giorno in cui DAS riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è DAS, l'assicurazione cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del contraente.

Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione, DAS rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte assicurative di legge.

ARTICOLO 4 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il contraente avrà l'obbligo di corrispondere a DAS il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ARTICOLO 5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni che l'assicurato e il contraente effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle Condizioni di assicurazione, e vanno indirizzate a DAS o all'intermediario cui la polizza è assegnata.

Le comunicazioni con DAS possono avvenire:

- a) mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona
- b) mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it

ARTICOLO 6 - ALTRE ASSICURAZIONI

Se il contraente ha sottoscritto altre assicurazioni per la copertura dello stesso rischio, quando si verifica un sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 del codice civile.

ARTICOLO 7 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il contraente.

ARTICOLO 8 - TASSE ED IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato da DAS.

ARTICOLO 9 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

L'assicurazione è regolata dal presente contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalle norme di legge.

ARTICOLO 10 – INOPERATIVITA' DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone DAS a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA TUTELA LEGALE

ARTICOLO 11 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

DAS offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, fino all'importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto, le seguenti spese:

- a) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- b) onorari di un legale domiciliatario, se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, nel limite di 3.000 euro per sinistro;
- c) per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- d) di giustizia;
- e) di soccombenza liquidate a favore di controparte;
- f) spese legali conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, se sono state autorizzate dalla Società;
- g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- h) investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- i) per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria;
- j) degli arbitri e del legale intervenuti in arbitrato, se una controversia deve essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- k) spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione, se non rimborsati da controparte;
- l) spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, nel limite di due tentativi;
- m) per il contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, DAS assicura, entro il limite del massimale indicato in polizza:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali DAS conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

ARTICOLO 12 – AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

DAS tutela i diritti del contraente nei seguenti ambiti:

1. nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario presso CheBanca! qualora:

- a) debba presentare opposizione, qualora gli venga contestata la violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza, da parte della Banca d'Italia e dell'Albo dei Consulenti Finanziari OCF, o da parte di CONSOB e/o IVASS, con avvio di procedimento disciplinare a suo carico;
- b) la garanzia di cui al punto a) vale anche per l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio davanti al Giudice Ordinario di primo grado;
- c) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatti illeciti di terzi;
- d) debba sostenere controversie di natura contrattuale nascenti da pretese inadempienze proprie o di controparte con i propri clienti in relazione a prestazioni eseguite dal contraente;

Queste garanzie sono prestate con il limite di una (1) denuncia per ciascun anno assicurativo.

- e) sia sottoposto a **procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal D. Lgs. n. 472/97** e successive modifiche e integrazioni. La garanzia si intende operante nel caso in cui l'Assicurato necessiti dell'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato, come definito dall'art. 12 del D. Lgs. 546/92 e successive modifiche, in fase di contraddittoria con le autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso davanti alla Commissione Tributaria. Sono escluse le mere richieste di allegazione e/o produzione di documenti. La Società rimborserà le spese relative al ricorso soltanto nei casi di accertamento di violazione non conseguente a dolo o colpa grave, secondo le definizioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. 472/97;
- f) la garanzia viene estesa alle controversie con l'organismo per la tenuta dell'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) in relazione ai danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato nei seguenti casi:
 - aggiornamento poco tempestivo dei dati sul sito OCF (sezione Albo) e conseguente possibile danno d'immagine dell'assicurato;
 - aggiornamento poco tempestivo da parte di OCF della variazione del luogo di conservazione della documentazione con possibili ripercussioni su accertamenti disposti dalla Consob nei confronti dell'assicurato;
 - cancellazione dall'Albo per mancato (presunto o no) pagamento del contributo di vigilanza. La garanzia opera solo se l'assicurato dimostra di aver corrisposto in tempo il pagamento;
- g) sia sottoposto a procedimento penale per violazione della normativa vigente in materia di tutela della privacy: Regolamento Europeo Privacy (GDPR, Regolamento 679/2016), Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003), e successive modifiche e integrazioni.

2. in relazione alla proprietà, alla guida o all'utilizzo di veicoli conducibili con patente di categoria A e B, qualora:

- a) sia sottoposto a **procedimento penale** per delitto colposo o per contravvenzione; sono inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (artt. 589 bis e 590 bis Codice Penale);
- b) subisca **danni extracontrattuali** alla persona o al veicolo assicurato, per fatto illecito di terzi;
- c) debba presentare **istanza per ottenere il dissequestro del veicolo** assicurato rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- d) debba presentare **ricorso avverso il provvedimento di sospensione della loro patente di guida**, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato morte o lesioni a persona;

POLIZZA TUTELA LEGALE D.A.S.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ARTICOLO 13 – PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore del Consulente Finanziario che presta la propria attività presso CheBanca! indicato in polizza.

ARTICOLO 14 - ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c) controversie o procedimenti relativi a responsabilità non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- d) fatti sorti in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, da chiunque provocati;
- e) materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, salvo quanto previsto in garanzia;
- f) controversie e procedimenti riguardanti il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere irrogate direttamente all'Assicurato;
- g) vertenze con dipendenti e/o fornitori;
- h) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e/o Sociali;
- i) vertenze tra l'Assicurato e CheBanca!

La garanzia è inoltre esclusa se:

- a) il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ne ottenga il rilascio o il rinnovo entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; tale esclusione opera solo per il conducente assicurato;
- b) il conducente è sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, guida sotto l'effetto di stupefacenti o fuga/omissione di soccorso o vengano applicate le sanzioni previste dagli artt. 186-186bis, 187 e 189 del Codice della Strada;
- c) il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- d) il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.

ARTICOLO 15 – QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS

DAS non si fa carico delle seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS;
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000,00 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- g) spese legali per la redazione e presentazione di denuncia-querela, se non viene instaurato il procedimento penale a carico del querelato, per il quale l'assicurato si costituisce parte civile;
- h) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- i) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- j) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
- k) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- l) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nel caso in cui sia indetraibile per l'assicurato, e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- m) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento).

ARTICOLO 16 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie operano per i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- dell'Unione Europea ed inoltre in Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San Marino, nelle ipotesi di controversie extracontrattuali e contrattuali;
- di tutti gli Stati d'Europa e dei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo nelle ipotesi di procedimento penale e controversie extracontrattuali nell'ambito della circolazione stradale;
- d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 17 – QUANDO UN SINISTRO E' CONSIDERATO IN GARANZIA

Un sinistro rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.

Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale, un sinistro è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'assicurazione. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

POLIZZA TUTELA LEGALE D.A.S.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state richieste da uno dei contraenti. La garanzia opera anche prima della notifica all'assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).

Per determinare la data in cui avviene un sinistro, DAS considera:

- la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali;
- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE PERDITE PECUNIARIE

ARTICOLO 18 - RECUPERO PUNTI

DAS assicura, nel caso in cui l'assicurato subisca una **decurtazione di punti dalla propria patente di guida** in conseguenza di violazioni di articoli del Codice della Strada commesse successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa, il **rimborso delle spese sostenute, fino a un massimo di € 1.000,00**, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato da Autoscuola o da altri soggetti autorizzati, per recuperare i punti perduti.

ARTICOLO 19 – PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore del Consulente Finanziario che presta la propria attività presso CheBanca! indicato in polizza.

ARTICOLO 20 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie operano per i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

ARTICOLO 21 – QUANDO UN SINISTRO E' CONSIDERATO IN GARANZIA

Un sinistro rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 22 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE

L'assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro a DAS, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'assicurato deve far pervenire a DAS la notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Il ritardo di oltre due anni, comporta la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 II comma del codice civile.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'assicurato può indicare a DAS un legale al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

La scelta del legale fatta dall'assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS. La Società avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto.

ARTICOLO 23 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

Per risolvere la controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede giudiziaria, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 16, “Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale”.

Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'assicurato può scegliere fin dalla fase stragiudiziale un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

ARTICOLO 24 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI – I CASI DI DECADENZA

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie di tutela legale, l'assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:

- deve denunciare il sinistro appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
- deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;

POLIZZA TUTELA LEGALE D.A.S.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'assicurato. Se l'assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

ARTICOLO 25 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di divergenza di opinione fra assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto.

ARTICOLO 26 - RECUPERO SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

ARTICOLO 27 - ESONERO DI RESPONSABILITA'

CheBanca! non è responsabile nelle ipotesi d'insorgenza di dispute e/o controversie tra l'assicurato e DAS in merito agli adempimenti previsti dalle condizioni generali di polizza.

DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti.

DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'assicurato.

Condizioni generali di assicurazione – Mod. CA 2022/CHEBANCA – Documento aggiornato a giugno 2022.

**Il contratto di assicurazione sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n. 17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell'11/12/1959), N. 16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n. 18 "Assistenza" (Provvedimento ISVAP n. 2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I.**